

Legge regionale 14/2016. Articolo 6, commi 69 – 71. Legge regionale 25/2016, articolo 7, commi 76 e 77. Bando per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali di enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) a valere sullo stanziamento del relativo Fondo per l'esercizio 2017.

Art. 1 finalità

Al fine di garantire l'utilizzazione e la fruibilità di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), nel prosieguo l'Albo, il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per interventi per manutenzione ordinaria di detti spazi e locali a valere sullo stanziamento per l'esercizio 2017 del Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

a) "spazi": Luoghi, ambienti, superfici, estensioni di terreno conformati in modo da consentire lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 1. Sono considerati anche gli spazi riservati al pubblico e ai fruitori delle attività considerate nonché gli spazi e servizi di supporto direttamente funzionali allo svolgimento delle attività e alla presenza di pubblico come pure gli spazi e i servizi accessori, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico dallo stesso fruibili con i relativi percorsi;

b) "locali": luoghi chiusi destinati allo svolgimento delle attività indicate all'articolo 1 compresi i locali di supporto ed accessori ai locali principali destinati ad eventi e manifestazioni

c) "interventi di manutenzione ordinaria": ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 sono tali gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" come specificato al successivo articolo 5.

Art. 3 risorse disponibili, tipologia del contributo e struttura attuatrice

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è disponibile una dotazione finanziaria pari a euro 300.000,00 da assegnarsi con contributi a fondo perduto, a favore dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al successivo articolo 4.

2. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio volontariato e lingue minoritarie di seguito denominato Servizio.

Art. 4 soggetti beneficiari

Sono beneficiari dei contributi di cui al presente bando i proprietari, gestori o affittuari degli immobili considerati, o soggetti che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare lavori di manutenzione ordinaria riferiti a spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo.

Art. 5 interventi e spese ammissibili

1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali, come definiti ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, lettera c) e indicati dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 che comprendono le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente *consistenti in*:

1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implicino incremento degli standard urbanistici;

2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti;

3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore".

2. Si considerano ammissibili le spese imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento di manutenzione ordinaria, riportate nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda, e consistenti in spese per lavori, spese tecniche nonché onere per l'IVA qualora rappresenti un costo per il beneficiario.

Art. 6 misura minima e massima del contributo

1. A copertura delle spese ammissibili di ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a euro 10.000,00 e non superiore a euro 40.000,00.

Art. 7 modalità di presentazione della domanda e cause di inammissibilità

1. I soggetti, di cui all'articolo 4, possono presentare, ai sensi del presente Bando, una sola domanda di contributo.

2. Ogni domanda può avere ad oggetto uno o più interventi riferiti a spazi e locali di un unico immobile o impianto, anche polivalente, adibiti allo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 1.

3. La domanda di contributo, redatta su modello conforme a quello predisposto dagli Uffici e messo a disposizione sul sito web della Regione, è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente. La domanda va presentata assieme ad una relazione tecnico descrittiva dei lavori per i quali viene chiesto il finanziamento e a un quadro economico dell'intervento. Va allegata anche una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzare rientra nella categoria di "manutenzione ordinaria" come definita dall'articolo 4 comma 2 lettera a) della legge regionale 19/2009. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un ente pubblico la dichiarazione è resa dal funzionario responsabile del procedimento.

4. La domanda va presentata entro e non oltre il giorno 20 novembre 2017.

5. La domanda è corredata, a pena di esclusione, da un'attestazione resa dal soggetto richiedente sul fatto che gli spazi e i locali oggetto dell'intervento sono prevalentemente utilizzati da uno o più enti e organizzazioni iscritti all'Albo per la propria attività culturale, ricreativa, sportiva e sociale.

6. Nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al proprietario dell'immobile considerato, è necessario, a pena di esclusione, allegare una dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della richiesta di finanziamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli spazi e locali siti nell'immobile o impianto di sua proprietà, con l'impegno a mantenere per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori il vincolo di destinazione di tali spazi e locali.

7. Nel caso di presentazione da parte di uno stesso soggetto richiedente di più domande, tutte le domande sono considerate inammissibili e vengono archiviate d'ufficio.

8. Qualora più soggetti presentino distinte domande di contributo per interventi insistenti sullo stesso immobile o impianto, le medesime sono inammissibili e saranno archiviate d'ufficio.

9. Al fine dell'attribuzione del punteggio relativo al carattere di urgenza dei lavori nell'ambito del criterio della tipologia dei lavori di manutenzione il soggetto richiedente è tenuto a presentare un'attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato circa l'urgenza dei lavori di manutenzione per l'adeguamento di spazi e locali alla normativa in tema di pubblica incolumità e sicurezza. La mancata presentazione dell'attestazione comporterà la non attribuzione del relativo punteggio.

10. La domanda va presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da casella postale elettronica certificata intestata al soggetto richiedente, all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. È comunque accettata anche la consegna della domanda cartacea al protocollo della Direzione competente o la spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il soggetto richiedente sia un'impresa o un ente pubblico la domanda va presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC). Si osservano le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

11. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non pervenga a destinazione nei termini di cui sopra indicati. In caso di inoltro della domanda con raccomandata con ricevuta di ritorno, la stessa deve pervenire agli Uffici regionali entro 15 giorni dalla data riportata dal timbro postale riportato sulla busta.

12. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui al comma 10. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è considerata inammissibile ed archiviata.

13. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 10, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio a tale criterio.

Art. 8 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 9 istruttoria e procedimento valutativo

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e oggettivi degli interventi presentati nonché l'ammissibilità delle spese.

3. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà e composta dal Direttore del Servizio o da un suo delegato con funzione di presidente, da un funzionario appartenente al Servizio e da un altro funzionario della Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà designato dal Direttore centrale. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

Art. 10 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione degli interventi e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:

- a) Tipologia dei lavori di manutenzione ordinaria: fino ad un massimo di 30/100 punti;
- b) Grado di fruizione degli spazi e locali: fino ad un massimo di 30/100 punti;
- c) Intensità di utilizzo degli spazi e locali: fino ad un massimo di 30/100 punti;
- d) Cofinanziamento dell'intervento: 10 punti se pari o superiore al 10% della spesa ammissibile preventivata per gli interventi;

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati nell'allegato al presente Bando.

3. Al fine dell'approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento sono considerati unicamente gli interventi che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 55 punti. Gli interventi con un punteggio inferiore a 55 punti non sono inseriti in graduatoria.

4. Non sono considerati prioritari, pur con punteggio superiore a 55 punti, gli interventi proposti da soggetti che abbiano già beneficiato dei contributi del Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007. Del pari non sono considerati prioritari gli interventi, anche se proposti da soggetti diversi, da realizzare sullo stesso immobile o impianto oggetto di precedenti interventi finanziati con il suddetto Fondo.

5. Gli interventi di cui al comma 4 potranno essere finanziati qualora a conclusione dell'istruttoria sulle domande presentate da soggetti che non abbiano beneficiato in precedenza dei finanziamenti a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 o riferite a nuovi immobili o impianti, non risultassero ripartite tutte le risorse disponibili.

6. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) Interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al punto 1 lettera a);
- b) Interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al punto 1 lettera b);
- c) Interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al punto 1 lettera c);
- d) ordine cronologico di presentazione della domanda (alla data di invio della PEC, della posta raccomandata A/R, e della presentazione all'Ufficio protocollo).

Art. 11 approvazione della graduatoria degli interventi da finanziare

1. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web della Regione, vengono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Nel caso di rinuncia al contributo entro il termine indicato all'articolo 12, comma 5, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 12 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura pari al 100% della spesa ammessa, che corrisponde all'importo della spesa ammissibile il cui limite massimo è fissato dall'articolo 6 detratto l'eventuale cofinanziamento assicurato dal beneficiario con finanziamenti propri o di terzi.

2. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base della graduatoria di cui all'articolo 11.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo prevista dal comma 1 a favore dell'ultimo intervento inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo dell'intervento.

4. Per le finalità di cui al comma 3 il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto interessato l'assegnazione del contributo e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando un termine perentorio per la risposta; decorso inutilmente tale termine il soggetto beneficiario decade dal contributo.

Art. 13 cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può essere sovvenzionato da altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti.

2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente allo stesso scopo. La somma dei suddetti finanziamenti e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

Art. 14 avvio dell'intervento e tempi di realizzazione

1. I lavori oggetto del finanziamento dovranno essere iniziati entro tre mesi dalla data di ricezione da parte del beneficiario della comunicazione con cui il Servizio trasmette copia del decreto di concessione di cui all'articolo 15 comma 1. Di un tanto va data comunicazione al servizio.
2. I lavori oggetto del contributo devono essere ultimati entro il 30 settembre 2018.
3. I termini di cui al comma 2 possono essere prorogati, per una sola volta e per un periodo massimo di 3 mesi, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 15 concessione ed erogazione dei contributi

1. Con il decreto di concessione potrà essere disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione pari al 70% del contributo concesso compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità e crescita nel rispetto del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica.
2. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto delle spese sostenute dal beneficiario.

Art. 16 rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 14 comma 2, salvo eventuali proroghe previste dal comma 3 del medesimo articolo. Vanno rendicontate le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano la documentazione così come prevista al Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), corredata da una relazione illustrativa dell'intervento realizzato e dalla dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2 del presente Bando.
3. Il beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Alla documentazione da presentare a rendiconto da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente Bando, va allegata una dichiarazione del proprietario dello spazio/locale oggetto della manutenzione attestante la realizzazione dei lavori.
5. Qualora, in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché i lavori risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario;
 - b) si accerti che la somma della quota di cofinanziamento, attestata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente Bando, e del contributo regionale risulti superiore alla spesa sostenuta per l'intervento dal beneficiario, l'importo del contributo medesimo viene rideterminato nella misura pari alla differenza tra la spesa complessiva sostenuta per i lavori e la quota di cofinanziamento ricevuto, purché i lavori risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario;
 - c) si accerti che i lavori sono sostanzialmente diversi da quelli ammessi a finanziamento, il contributo è revocato con le modalità previste dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000 (Sospensioni delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi);
 - d) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso, il contributo stesso è revocato con le modalità previste dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.
6. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.

Art. 17 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario e deve essere annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata finanziata, anche solo parzialmente, da un contributo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto

pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore, e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

Art. 18 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e di quelli di ammissibilità degli interventi di cui all'articolo 5, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancato rispetto del termine ultimo di conclusione dell'intervento fissato dall'articolo 14, commi 3 e 4;
- d) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 16, comma 1;
- e) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 5, lettere c) e d);
- f) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento originariamente presentato;
- g) mancato rispetto del vincolo di destinazione degli spazi e locali oggetto dell'intervento.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

3. Il contributo è altresì revocato nel caso in cui venga a cessare il vincolo di destinazione d'uso degli spazi e locali oggetto di manutenzione ordinaria in un periodo antecedente la scadenza dei cinque anni dalla conclusione formale dei lavori debitamente rendicontati.

Art. 19 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 20 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e della legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 21 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 (Informativa) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e della conseguente procedura di concessione del contributo.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio volontariato e lingue minoritarie.

Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

ALLEGATO - Criteri per la valutazione degli interventi

CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI - PUNTI
----------	---------------	--------------------

	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI	100/100	INDICATORI	PUNTI
1.	Tipologia dei lavori di manutenzione ordinaria	Massimo punti 30	Lavori di manutenzione avente carattere d'urgenza, in base a attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato, per l'adeguamento di spazi e locali alla normativa in tema di pubblica incolumità e sicurezza: - Immediata cantierabilità dei lavori con carattere d'urgenza - Cantierabilità dei lavori con carattere d'urgenza entro 30 giorni dalla data indicata all'articolo 14, comma 1 - Cantierabilità dei lavori con carattere d'urgenza dopo 30 giorni dalla data indicata all'articolo 14, comma 1 Lavori di manutenzione ordinaria con riferimento all'età – in anni - degli edifici o degli impianti in cui sono situati gli spazi e locali oggetto dei lavori di manutenzione (ai fini della determinazione dell'età va considerata la data degli ultimi lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici ed impianti considerati): - edifici /impianti con più di 20 anni d'età considerata - edifici/impianti con meno di 20 anni d'età considerata Opere di manutenzione ordinaria di carattere migliorativo (punteggio non cumulabile con l'urgenza dei lavori): - opere che abbiano solamente un carattere migliorativo degli ambienti	20 punti 15 punti 10 punti 10 punti 5 punti 5 punti
2.	Grado di fruizione degli spazi e locali determinato in base al numero degli aderenti agli enti ed organizzazioni che svolgono le proprie attività negli spazi e locali oggetto degli interventi di manutenzione ordinaria <i>Per aderenti possono intendersi i soci delle organizzazioni, gli atleti iscritti alle competizioni sportive, gli abbonati a spettacoli ed eventi, ecc.</i> <i>I dati vengono attestati dagli enti richiedenti, ma debbono essere suscettibili di verifica.</i>	Massimo punti 30	- Il numero di aderenti agli enti e organizzazioni è superiore alle 600 unità - Il numero di aderenti agli enti e organizzazioni è compreso tra 400 e 600 unità - Il numero di aderenti agli enti e organizzazioni è compreso tra 200 e 399 unità - Il numero di aderenti agli enti e organizzazioni è compreso tra 100 e 199 unità - Il numero di aderenti agli enti e organizzazioni è compreso tra 50 e	30 punti 25 punti 20 punti 15 punti 10 punti

			99 unità - Il numero di aderenti agli enti e organizzazioni è inferiore alle 50 unità	5 punti
3.	Intensità di utilizzo degli spazi e locali considerati in base alle giornate di utilizzo nel corso di un anno solare <i>Dati attestati sotto la propria responsabilità dagli enti richiedenti</i> <i>(Utilizzazione per manifestazioni, eventi, incontri, riunioni ecc.)</i>	Massimo punti 30	- Gli spazi e locali sono utilizzati per più di 250 giornate all'anno - Gli spazi e locali sono utilizzati per un numero di giornate comprese tra 150 e 250 giornate all'anno - Gli spazi e locali sono utilizzati per un numero di giornate comprese tra 100 e 149 giornate all'anno - Gli spazi e locali sono utilizzati per un numero di giornate comprese tra 50 e 99 giornate all'anno - Gli spazi e locali sono utilizzati per un numero di giornate inferiore alle 50 giornate all'anno	30 punti 20 punti 15 punti 10 punti 5 punti
4.	Cofinanziamento dell'intervento:	punti 10	se pari o superiore al 10% della spesa ammissibile preventivata per gli interventi	10 punti

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE